

N. 2679-*decies*

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Disposizioni diverse in materia di istruzione scolastica e universitaria e del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché interventi concernenti l'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Presentato il 23 ottobre 2014

(Già articolo 28, commi 15, da 23 a 27 e 31, del disegno di legge n. 2679 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014)

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-27.

.....
.....
.....

ART. 28.

*(Riduzioni delle spese e interventi correttivi
del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca).*

1-14.
.....
.....

15. Il secondo periodo del comma 1333 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Le risorse finanziarie già destinate all'intervento di cui al citato articolo 1, comma 1333, della legge n. 296 del 2006, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, confluiscono nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e possono essere destinate alle medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 1333. Le somme da impegnare per la medesima finalità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al citato Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

16-22.
.....
.....

23. Dopo il comma 616-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

«*616-ter.* Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di pro-

grammazione 2014/2020, conduce i controlli di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei propri rappresentanti in qualità di revisori dei conti di cui al comma 616-*bis* del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali ».

24. All'ultimo periodo del comma 39 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ferma restando la destinazione per l'anno 2014 al Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca per le esigenze dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nel limite di 10 milioni di euro, alle finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel limite di 5 milioni di euro nonché alle finalità di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del medesimo decreto-legge nel limite di 1 milione di euro ».

25. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche a interventi di natura premiale, con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2015. Il riparto del Fondo è disposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto sono individuati i beneficiari e i criteri e parametri per il riparto della somma disponibile tra gli stessi. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

26. Al fine di una piena attuazione del Sistema nazionale di valutazione in mate-

ria di istruzione e formazione, l'INVALSI è autorizzato a integrare il programma straordinario di reclutamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Alle relative procedure non si applica il termine di cui al primo periodo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.

27. All'onere conseguente all'attuazione del comma 26, pari ad euro 593.000 per l'anno 2015 e ad euro 692.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

28-30.

.....

31. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015 »;

b) dopo le parole: « debitamente certificati » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, solo per gli interventi per i quali non sia intervenuto, entro la predetta data, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro il 31 dicembre 2015 ».

ARTT. 29-47.

.....
.....
.....

